

Sommario

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA APPLICABILE	3
ART. 2	RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	3
ART. 3	TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE E PENALI	4
ART. 4	PAGAMENTI	4
ART. 5	ANTICIPAZIONE	5
ART. 6	POLIZZE ASSICURATIVE	6
ART. 7	PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA.....	6
ART. 8	ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI	7
ART. 9	CONSEGNA DEI LAVORI	8
ART. 10	REVISIONE PREZZI	9
ART. 11	MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI	9
ART. 12	GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE.....	10
ART. 13	SOSPENSIONI E PROROGHE.....	11
ART. 14	CONTO FINALE E COLLAUDO	12
ART. 15	CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTI (DAL CONTRATTO)	12
ART. 16	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	15
ART. 17	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	16
ART. 18	RESPONSABILITA', OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
ART. 19	CUSTODIA DEL CANTIERE	21
ART. 20	MEZZI D'OPERA.....	22
ART. 21	VERIFICHE ANTIMAFIA.....	22
ART. 22	DOMICILIO DELLE PARTI	22
ART. 23	COMUNICAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA.....	22
ART. 24	FORO COMPETENTE, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E COMPETENZA ARBITRALE.....	22
ART. 25	SPESE CONTRATTUALI	22
ART. 26	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'	23
ART. 27	NORMATIVA SULLA PRIVACY.....	23

CONTRATTO DI APPALTO

(scrittura privata in modalità elettronica e sottoscritto in forma digitale)

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:

l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna con sede in Bologna, Piazza della Resistenza, 4 C.F.00322270372, indirizzo PEC: info.acerbologna@registerpec.it;

e

la Società con sede legale in (.....) (.....) via, C.F. e P.I., numero REA, indirizzo PEC:

rappresentate rispettivamente da:

-Frigi ing. Antonio, dirigente, nato a Massa Fiscaglia (FE) il giorno 9 febbraio 1957 e domiciliato per ragioni della carica in Bologna, Piazza della Resistenza civ. n. 4, il quale interviene in questo atto non in proprio ma in qualità di procuratore per conto ed in rappresentanza della: "AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA" con sede in Bologna (BO), Piazza della Resistenza n. 4, autorizzata da procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACER Bologna, dott. Alessandro Alberani, con atto del notaio Domenico Damascelli in data 16 ottobre 2017 rep. 21400/13661, registrato a Imola 20 ottobre 2017 al n. 4305 Serie IT, debitamente depositata al Registro delle Imprese competente per dare esecuzione alla Ordinanza Presidenziale del n. progr.

e

- nato a (.....) il giorno C.F. e domiciliato per la carica in (.....) via, il quale agisce ed interviene in questo contratto non in proprio, ma nella sua qualità di della società con sede legale in (.....) (.....) via, C.F. e P.I., numero REA, come risulta dal documento di verifica di autocertificazione rilasciato dal Registro Imprese – archivio Ufficiale CCIAA n. del

P R E M E S S O

- che l'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna, che in appresso, per brevità verrà denominata semplicemente ACER, con la citata ordinanza presidenziale n. progr. del ha aggiudicato

..... LOTTO 1524/ZA CIG - CUP G59C10000170001 alla Società con sede in (.....) (.....) via, C.F. e P.I., numero REA, offerente il ribasso del% sull'importo a base di gara di Euro € (.....), assoggettati a ribasso d'asta, oltre ad Euro (.....) per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di euro (.....) al netto di IVA di legge.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, l'appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che i costi relativi alla sicurezza aziendale, sono pari ad euro (.....), mentre i costi relativi alla manodopera sono pari ad euro (.....).

L'appaltatore ha comunicato che il CCNL applicato ai propri dipendenti è il seguente:

L'appaltatore assicura altresì, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

- che si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto, in modalità elettronica e sottoscrizione in forma digitale

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA APPLICABILE

L'ACER, come sopra rappresentato e autorizzato, concede in appalto, per l'importo contrattuale a corpo suindicato di Euro (.....) al netto di IVA di legge, i lavori meglio descritti in premessa a con sede in (...) (..) via , ... C.F. e P.IVA, numero REA, che come sopra rappresentato accetta e che, in appresso, per brevità, verrà denominato semplicemente "Appaltatore".

L'Appaltatore si impegna ad eseguire, a regola d'arte, le opere e provviste inerenti l'appalto stesso, secondo quanto contenuto nei documenti elencati nella tabella "Elenco elaborati e documenti di appalto", allegata al presente contratto, sotto la lettera "A".

I documenti citati nella tabella vengono sottoscritti da entrambe le parti, tra di loro scambiati e conservati sia dall'ACER che dall'appaltatore, i quali dichiarano di ben conoscerli, restando inteso che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appalto è inoltre disciplinato da:

- D. Lgs. 36/2023;
- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000, in quanto applicabile;
- D. Lgs. 81/2008;
- D.M. 23 giugno 2022 n.256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.";

ART. 2 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara che la rappresentanza legale, nonché tutte le operazioni inerenti l'appalto di cui trattasi, anche dopo il collaudo dei lavori e sino all'estinzione di ogni rapporto, sono affidate al sig....., nato a..... (.....) il.....agosto 19..... C.F. che garantirà la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Direttore tecnico di Cantiere è stato nominato, nato a(.....) il, e residente a (..) C.F., che ha accettato l'incarico con lettera in data agli atti dell'ACER del prot. protocollo n....., il quale garantirà la propria presenza in cantiere almeno durante le visite della Direzione Lavori, per recepire eventuali disposizioni impartite dalla stessa e dovrà essere reperibile tramite telefono cellulare, telefax, presso i quali la Direzione Lavori potrà rivolgersi in qualsiasi momento per eventuali comunicazioni e disposizioni urgenti di ogni tipo.

Si precisa che il Direttore di Cantiere potrà essere sostituito, ma non è ammesso alcun periodo di vacanza, nel senso che, fino a quando la Direzione Lavori non riceverà una nuova nomina controfirmata per accettazione dal Direttore di Cantiere subentrante, i lavori non potranno proseguire fermo restando la decorrenza dei termini contrattuali.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il direttore di cantiere dovrà:

- a) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto e le indicazioni ricevute dalla Direzione Lavori;
- b) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali da compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di negligenza e/o disonestà;

c) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali

ART. 3 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE E PENALI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 397 (trecentonovantasette) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, con la precisazione chesi è già tenuto conto della probabile incidenza media dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere dall'Appaltatore comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata.

La penale pecuniaria per il ritardo viene stabilita nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato.

Oltre al termine di esecuzione dei lavori sono fissate le seguenti scadenze intermedie (milestone), espresse in termini di giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale indicata al paragrafo precedente:

- Milestone 1: realizzazione delle strutture in CA, fase da dare compiuta entro giorni **126**;
- Milestone 2: realizzazione degli impianti e delle assistenze edili necessarie all'allacciamento delle reti del fabbricato agli Enti preposti, fase da dare compiuta entro giorni **357**;

Si precisa che l'applicazione delle penali avviene in maniera indipendente per ogni singola milestone. Pertanto, eventuali penali applicate alle singole milestone verranno mantenute anche in caso di rispetto delle scadenze sulle milestone successive.

Si precisa che non vi è alcun premio di accelerazione.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale. Qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore a detta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare l'opera od il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera e del lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, prendendo la stessa anticipatamente in consegna così come previsto ed alle condizioni di cui all'articolo 24 dell'allegato II.14 del DLgs. 36/2023.

ART. 4 PAGAMENTI

Gli stati di avanzamento lavori verranno redatti a seguito di situazioni mensili rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore o il suo Rappresentante e saranno adottati dal Responsabile del progetto entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro maturazione.

L'avanzamento delle lavorazioni verrà contabilizzato dalla Direzione Lavori al raggiungimento di determinati step di avanzamento, stabiliti ed esplicitati nell'elaborato relativo all'Elenco Importi per Stati di Avanzamento.

Ai fini del pagamento delle rate di acconto, al verificarsi delle condizioni per l'emissione dei certificati di pagamento di cui al successivo capoverso, il Direttore dei lavori provvederà al rilascio degli stati d'avanzamento lavori e alla loro immediata trasmissione al Responsabile del progetto, in tempo utile perché sia rispettato il predetto termine per la loro adozione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta, del recupero dell'anticipazione, della prescritta ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), raggiungerà l'ammontare di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) valutato sulla base dell'elenco prezzi per i pagamenti in acconto. I relativi certificati verranno emessi entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione degli Stati d'Avanzamento Lavori. Il termine per disporre il pagamento dei certificati è fissato in sessanta giorni, decorrenti dall'adozione dei corrispondenti stati di avanzamento, (tenendo conto che la Stazione appaltante dovrà richiedere ed ottenere il preventivo trasferimento dei fondi occorrenti dall'Ente committente dell'opera).

I materiali approvvigionati in cantiere o forniti a piè d'opera non saranno compresi negli stati di

avanzamento.

La Direzione Lavori emetterà un certificato di pagamento qualunque sia il credito netto dell'Impresa nei seguenti casi:

- in caso di sospensione dei lavori per oltre 90 (novanta) giorni per cause non imputabili all'Appaltatore;
- in concomitanza con l'ultimazione dei lavori, per la contabilizzazione dell'ultimo stato di avanzamento.

Le fatture intestate ad Acer Bologna dovranno essere in Split Payment e riportare la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972". Acer Bologna è soggetta alla fatturazione elettronica, con indirizzo destinatario: fattureacer@pec.acerbologna.it;

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola, da eseguirsi nei termini e con le modalità su indicate, saranno effettuati come richiesto dall'Appaltatore con la lettera in data agli atti dell'ACER in data prot. n., mediante bonifico in conto corrente bancario n. presso la Banca di(..) - codice IBAN dove dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento.

La persona autorizzata ad operare sul conto è il sig. nato a (...) il C.F.

Tale conto corrente è dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sul citato conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici identificativi della gara ossia i codici CIG e CUP indicati in premessa. Il codice CIG e il codice CUP sopraindicati saranno riportati sempre su ogni documento concernente i pagamenti riguardanti il presente appalto.

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, ove abbia notizia dell'inadempimento da parte di subappaltatori o subcontraenti a detti obblighi, ne darà immediata comunicazione ad ACER ed alla Prefettura competente per territorio.

I pagamenti effettuati come indicato nel presente articolo si intendono ben fatti, restando esonerata l'ACER da ogni responsabilità al riguardo.

Ove l'Appaltatore venisse nella determinazione di apportare modifiche alle modalità sopra riportate, dovrà informare l'ACER con comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autenticata, fermo restando che in ogni caso il pagamento non potrà che avvenire in una delle forme già comunicate con la lettera di aggiudicazione.

Le commissioni bancarie attualmente applicate dall'Istituto Cassiere di ACER, a carico dell'appaltatore sono le seguenti:

- per importi inferiori a euro 1.000,00, non verrà applicata alcuna commissione;
- per importi da euro 1.000,00 fino a euro 5.000,00 verrà applicata una commissione di euro 2,50;
- per importi oltre euro 5.000,00 verrà applicata una commissione di euro 5,00.

Le commissioni potranno variare in corso di contratto in dipendenza di eventuali diverse condizioni applicate dall'Istituto Cassiere di ACER.

Si richiama quanto previsto dal comma 6 dell'art.11 del Dlgs 36/2023.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 5 ANTICIPAZIONE

Entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, all'appaltatore verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto.

Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei lavori, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Dlgs 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'effettivo inizio dei lavori dovrà essere certificato dal Direttore dei lavori.

L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente all'avanzamento delle opere, trattenendo da ciascun certificato di pagamento un'aliquota percentuale pari all'aliquota anticipata. L'importo residuo dell'anticipazione eventualmente ancora da recuperare al termine dei lavori, sarà trattenuto per intero, a conguaglio, dal primo certificato di pagamento utile ovvero recuperando gli importi dalla polizza fidejussoria.

Ai fini della valutazione dell'eventuale ritardo dell'impresa nella realizzazione dei lavori, si confronterà l'importo lordo di ciascuno Stato d'Avanzamento Lavori maturato con il corrispondente importo previsto dal programma di esecuzione allegato al progetto.

ART. 6 POLIZZE ASSICURATIVE

Si dà atto che l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, sotto forma di polizza fideiussoria rilasciata da in data n. polizza per la somma garantita di euro, con scadenza rata annuale al

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha stipulato con in data n. con scadenza una polizza di assicurazione che garantisce l'ACER nell'eventualità di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello contrattuale [oltre ad € 500.000 (Euro)] per danneggiamento o distruzione delle opere preesistenti].

La polizza inoltre assicura l'ACER per la Responsabilità Civile anche per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per € 500.000,00 (Euro cinquecentomila).

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga a costituire, prima della corresponsione dell'anticipazione di cui all'articolo 5, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione al lordo dell'IVA maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

Con la sottoscrizione del presente atto, si intende svincolata a tutti gli effetti la polizza fidejussoria, per la garanzia provvisoria, rilasciata da in data n. polizza, rilasciata da Ag

ART. 7 PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA

Si precisa che il presente appalto ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

L'ACER ha predisposto, ed allegato agli elaborati posti in visione per la gara, il Piano di Sicurezza e Coordinamento del quale fa parte integrante il programma dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori e/o subcontraenti, previa formale costituzione in mora dell'interessato e dello stesso Appaltatore, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto.

Il Direttore di Cantiere e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso dall'ACER (o dall'Appaltatore nel caso dei subappaltatori), sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

In nessun caso le eventuali integrazioni al piano possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Ogni variazione al programma dei lavori potrà comportare un adeguamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e pertanto una approvazione preventiva del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione al quale l'Appaltatore dovrà anche fornire tutte le informazioni che quest'ultimo riterrà opportune in merito alle lavorazioni da eseguirsi ed alle attrezzature di cantiere impiegate.

Alle necessarie notifiche provvederà direttamente il Responsabile dei Lavori e sarà cura dell'Appaltatore custodirne una copia che dovrà essere esposta in cantiere.

I lavori appaltati devono comunque svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere tutte le norme di cui sopra ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi e a beni pubblici e privati.

Conseguentemente, ogni più ampia e diretta responsabilità in caso di infortuni o danni, ricadrà sull'Appaltatore il quale risponderà anche per quanto concerne la tutela dei lavoratori dipendenti dei subappaltatori e/o subcontraenti e dei lavoratori autonomi, restando completamente sollevata l'ACER nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

ART. 8 ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Entro 10 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione:

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo all'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato nel quale sono riportate graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori quantificato alla scadenza di ogni mese.

Tale programma dei lavori potrà contenere piccole modificazioni al cronoprogramma di progetto per adattarsi alle esigenze dell'Appaltatore ma, al fine di essere approvato dalla S.A., dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- Riportare la medesima suddivisione delle macro-categorie di lavorazioni del cronoprogramma a base di gara;
- Riportare un avanzamento economico della produzione mensile non inferiore a quanto previsto in progetto (vedi cronoprogramma di dettaglio);
- Rispettare le scadenze previste secondo le milestone previste all'ART. 3;
- Contestualizzare temporalmente tale programma a partire dalla data di consegna dei lavori;

Detto programma esecutivo dovrà essere confermato o aggiornato dall'Appaltatore con cadenza almeno trimestrale. È inoltre onere dello stesso fornirne tempestivamente versione aggiornata in caso di redazione di perizia suppletiva e/o di variante.

La mancata presentazione del cronoprogramma entro la data fissata per la consegna dei lavori, o il mancato aggiornamento entro i termini fissati dal Direttore dei lavori, comporterà la sospensione dei pagamenti.

Si precisa che se, a seguito di modifiche al programma esecutivo dettagliato non connesse con varianti richieste dalla SA, il Coordinatore per la sicurezza ritenesse necessario prescrivere ulteriori o diverse misure per garantire i lavoratori rispetto ai rischi interferenziali, gli eventuali maggiori costi resteranno a carico dell'appaltatore.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, e comunque entro 5 giorni dalla consegna, dovrà essere installato il cartello di cantiere compilato in accordo con le indicazioni della Direzione dei lavori. Il cartello, delle dimensioni minime di metri 2,00x1,50, dovrà rimanere esposto per l'intera durata dei lavori.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, e comunque entro 10 giorni dalla consegna, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'ACER la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile e l'Istituto di Istruzione Professionale.

Resta inteso che non sarà possibile l'inizio effettivo dei lavori prima della positiva verifica di idoneità del POS della/e impresa/e esecutrice/i da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

La consegna dei lavori è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 101 comma 3, 90 comma 9 e 92 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 8 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii.

ART. 9 CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio in esito alla consegna da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data della stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscriveranno il relativo verbale e da tale data decorrerà utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Resta ferma la possibilità per la SA di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora, a seguito di quanto sopra, sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori l'aggiudicatario sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore in tutti quei casi nei quali vincoli esterni rendono necessaria la consegna in tempi incompatibili con una nuova di appalto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

La consegna dei lavori potrà essere unica o frazionata in più consegne parziali, in presenza di temporanea indisponibilità di aree e/o immobili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce il verbale di consegna definitivo, anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire la consegna dei lavori in via d'urgenza, a seguito dell'aggiudicazione definitiva in pendenza della stipula del Contratto di Appalto, nella data che verrà fissata

dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale.

ART. 10 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'appalto si verificano significative variazioni dei prezzi di mercato, che incidano sulle forniture e sulle lavorazioni in appalto, è ammessa la revisione dei prezzi d'elenco, secondo la disciplina che segue:

- a. ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà l'indice sintetico del costo di costruzione dei fabbricati residenziali elaborato dall'ISTAT (http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_INDPREPROCOSTR).
- b. Il Direttore dei lavori, verificato che l'effettiva variazione dell'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra la data dell'offerta e la data dei singoli Sal liquidati sia superiore al 5% in aumento o in diminuzione, applicherà la compensazione nella misura dell'80% sull'eccedenza agli importi parziali effettivamente liquidati nei singoli Sal. La compensazione sarà valutata e liquidata con l'ultimo pagamento dei lavori e, in caso di mancanza dell'indice sintetico di un mese, verrà utilizzato l'ultimo dato disponibile.
- c. La compensazione, come sopra determinata, sarà assoggettata al ribasso d'asta ed è da intendersi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante utilizzerà:

- a. nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante ed afferenti al medesimo Ente proprietario, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

La revisione prezzi sarà ammessa nei limiti degli importi sopra indicati, e l'impresa non potrà avanzare ulteriori pretese per le somme eventualmente mancanti.

ART. 11 MODIFICHE E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Fermo quanto previsto dalla clausola indicizzazione di cui al precedente articolo 11, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;
- b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal primo punto, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) la soglia di rilevanza europea per lavori pari ad euro 5.382.000;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

Per la definizione di modifica non sostanziale si rimanda all'art.120 del Dlgs 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a. raggugiandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta.

Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del punto precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

ART. 12 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità previste dall'Allegato II.14 al Dlgs 36/2023, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza

e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

L'Appaltatore deve sottoscrivere il registro di contabilità nel giorno in cui gli viene presentato, con o senza riserve. Se si astiene o rifiuta di firmare viene invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni. All'eventuale persistere del rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro stesso.

Se l'Appaltatore firma il registro con riserva deve spiegare entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, le proprie riserve. Deve quindi scrivere nel registro e firmare le corrispondenti domande d'indennità, indicare con precisione le ragioni di ciascuna domanda e le cifre di compenso che ritiene gli debbano essere riconosciute.

Se l'Appaltatore non firma il registro oppure non esplica le proprie riserve entro i termini perentori sopra indicati, i fatti registrati s'intendono definitivamente accettati ed egli decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Nel caso in cui il Direttore dei lavori debba ricorrere alla registrazione in partita provvisoria di quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere dell'immediata riserva da parte dell'Appaltatore decorre dal momento in cui si procede alla contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate e si portano in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore, a prescindere da ogni contestazione o riserva iscritta negli atti contabili, non può sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori ed è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori.

ART. 13 SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni e le proroghe sono disciplinate dall'art. 121 del Dlgs 36/2023 e dal relativo Allegato II.14 art 8.

In caso di sospensione dei lavori, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di interesse comunitario per lavori, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore dovuta a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di interesse comunitario è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa.

In caso di proroghe concesse dalla SA, è onere dell'Appaltatore fornire, entro 10 giorni dalla concessione, un programma esecutivo dettagliato così come descritto all'art.8.

ART. 14 CONTO FINALE E COLLAUDO

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori. All'appaltatore è assegnato un termine non superiore a 30 giorni per la firma del Conto Finale.

L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Il Collaudo dei lavori sarà concluso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione effettiva degli stessi salvo che ciò non sia possibile per fatti imputabili all'Appaltatore. Ricorrendo le condizioni previste dalla normativa, in luogo del Certificato di Collaudo potrà essere emesso un Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 (tre) mesi dalla data di effettiva ultimazione.

All'appaltatore è assegnato un termine di 20 giorni per la firma del Certificato di Collaudo ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 15 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTI (DAL CONTRATTO)

La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

In materia di cessione di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge n.52/1991. La cessione dei crediti derivanti dal contratto può essere opposta ad ACER solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere tempestivamente notificata. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione di crediti è efficace e opponibile ad Acer qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Per quanto concerne la disciplina del subappalto (o del cottimo) troveranno applicazione le norme di cui

all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Saranno ammessi subappalti limitatamente alle opere che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare (o concedere in cottimo) nel DGUE in sede di gara in data e precisamente i lavori appartenenti alla categoria

Come indicato nel Disciplinare di gara, non possono in ogni caso formare oggetto di subappalto / ulteriori subappalto le seguenti lavorazioni:

L'appaltatore ed il subappaltatore si impegnano a rispettare la legge 231/2001.

Ai sensi dell'art. 119, co 2 non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

L'appaltatore provvede al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

Alla copia autentica del contratto deve altresì essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contratto stipulato con il subappaltatore – o con qualunque subcontraente della filiera delle imprese comunque interessate ai lavori – è nullo, e pertanto del tutto improduttivo di effetti, nel caso in cui non sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi il cui importo sia inferiore al 2% dei lavori affidati o di importo inferiore ad €.100.000,00 i termini di cui sopra sono ridotti della metà.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 119, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e nella zona in cui si eseguono le prestazioni

secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, Acer paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore inadempiente (o al subappaltatore, nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice) il tutto secondo la previsione dell'art.11, comma 6 del Codice.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81//2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le disposizioni in materia di subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare ad Acer, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del progetto, nonché il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 118 del D.Lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Inoltre, non sarà possibile l'inizio effettivo dei lavori prima della positiva verifica di idoneità del POS della/e impresa/e esecutrice/i da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982, come successivamente modificato.

Acer corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:

- 1) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- 2) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- 3) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Si intendono infine richiamate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di subappalto.

ART. 16 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa in maniera prevalente, come previsto dall'art.11, comma 1 del Codice.

L'appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno realizzare le misure organizzative previste dalle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, e produrre la certificazione che dimostri l'avvenuta formazione dei lavoratori sulla sicurezza o il loro aggiornamento presso l'Istituto per la formazione degli edili a Bologna (IIPLE).

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

Ogni impresa presente in cantiere ha l'obbligo di tenere nello stesso la seguente documentazione:

1. Registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL, dove vanno registrate le presenze giornaliere e indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata,
2. Copia del Registro infortuni aggiornato;

3. Eventuali comunicazione di assunzione;
4. Documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai lavoratori presenti in cantiere;
5. Documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs. 81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
6. Copia dell'autorizzazione al subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera;
7. Tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti e, in particolare, dal D. Lgs. 81/2008.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, e tale documentazione risulti mancante o incompleta, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al Responsabile dei lavori.

Le violazioni agli obblighi citati saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché, la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.122 del Codice.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Il personale occupato nel cantiere deve essere munito dall'Appaltatore di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lettera u, del D.Lgs. n. 81/2008 e art. 5, Legge 136/2010). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. In caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente (art. 5, Legge 136/2010). Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera (art.36-bis, L. 248/2006).

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Dlgs 36/2023;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui al Dlgs 36/2023 articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del medesimo articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Dlgs 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dal Dlgs 36/2023 articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Si ritiene che le seguenti fattispecie costituiscano grave inadempimento dell'Appaltatore:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. l'inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, eventualmente decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto da porre a carico dell'Appaltatore.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali

materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della notifica del relativo provvedimento o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

ART. 18 RESPONSABILITA', OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tra le spese generali valutate all'interno dei prezzi d'appalto, e pertanto a carico dell'appaltatore si intendono ricompresi i seguenti oneri:

1. le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
2. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
3. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
4. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
5. le spese relative alla consegna, dell'area o degli immobili di intervento nelle condizioni in cui si trovino all'atto della consegna stessa, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante;
6. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
7. le spese per verifiche, prove, analisi e simili, che, non previste dal Capitolato Speciale di Appalto, siano ritenute necessarie (in ogni momento e fino al compimento del collaudo provvisorio od all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione) dal Direttore dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali e/o dei componenti;
8. le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
9. L'installazione di cartellonistica pubblicitaria da parte dell'Appaltatore sulla recinzione o all'interno del cantiere è subordinata all'autorizzazione da parte di ACER;
10. l'esposizione nel cantiere di uno o più cartelli secondo le indicazioni ed il testo fornito dalla Direzione Lavori, delle dimensioni non inferiori a ml. 2,00x1,50;
11. le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
12. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee di suolo pubblico o privato e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
13. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori. Detti locali, opportunamente arredati, illuminati e riscaldati, dovranno essere provvisti di connessione WiFi con ampiezza di banda adeguata per una stabile connessione all'Ambiente di Condivisione dei Dati messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, e di un Personal Computer idoneo alla visualizzazione dei contenuti dell'ACDat;
14. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
15. le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
16. le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
17. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
18. le spese per la sorveglianza degli alloggi e delle relative pertinenze, che dovrà essere protratta fino alla conclusione del collaudo provvisorio (o all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione), anche nel caso di consegna anticipata;

19. le spese conseguenti alla totale o parziale occupazione abusiva del fabbricato e delle relative pertinenze, l'Appaltatore dovrà a sue spese intraprendere ogni azione per lo sgombero e per l'eventuale rimessa in pristino delle opere appaltate e in ogni caso rimborsare ogni conseguente danno;
20. la manutenzione delle opere fino al Collaudo Provvisorio (o Certificato di Regolare Esecuzione). L'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, ogni manutenzione, riparazione etc. che risulti necessaria per rotture od altro, tranne i casi di deterioramenti derivanti da imperizia e/o negligenza degli utenti. Relativamente agli interventi che verranno effettuati non potrà essere richiesto, nemmeno all'utente, alcun compenso anche a titolo di "diritto di chiamata". Si precisa che eventuali interventi di ripristino, aventi carattere di particolare urgenza e che l'Appaltatore non realizzerà tempestivamente, saranno eseguiti d'ufficio e le relative spese saranno addebitate in contabilità per essere recuperate dal più prossimo pagamento in acconto, ovvero dal conto finale, oppure mediante le costituite garanzie;
21. il coordinamento con le Aziende fornitrici i Pubblici Servizi e/o eventuali altri Appaltatori concorrenti alla realizzazione dell'opera, nonché l'onere di eseguire a favore delle medesime le seguenti prestazioni per tutta la durata delle rispettive lavorazioni:
 - a. consentire libero accesso al cantiere;
 - b. fornire le prestazioni e l'assistenza muraria per gli allacciamenti ai pubblici servizi.
22. l'adozione di tutte le particolari cure necessarie per garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone e dei luoghi anche in relazione alle criticità che derivano dalla presenza di abitanti all'interno del fabbricato e dalla necessità di eseguire alcune lavorazioni per le quali è necessario accedere ad alloggi abitati. Durante tutte le lavorazioni si dovrà comunque garantire una sicura fruibilità dei luoghi. Durante i lavori l'Impresa Esecutrice Capocommessa, senza aver diritto ad alcun compenso, dovrà quindi adottare tutti i provvedimenti, accorgimenti e cautele affinché ogni fase lavorativa sia realizzata in sicurezza e sia evitato ogni intralcio alle normali attività che si svolgono negli edifici. In particolare, andranno tutelati i residenti degli alloggi ancora occupati. Sono quindi a completo carico dell'impresa esecutrice capocommessa le necessarie azioni di coordinamento con residenti, anche finalizzate alla programmazione degli accessi agli alloggi abitati. Sono compresi gli oneri eventualmente necessari a predisporre attraversamenti protetti nelle aree di cantiere qualora si rendessero necessari per le predette finalità. Sono inoltre comprese tutte le cautele e precauzioni essenziali per garantire la sicurezza e il confort dei residenti in termini acustici, termici, di emissione di polveri o di sostanze chimiche nocive nell'aria;
23. la preventiva campionatura dei materiali, componenti, ecc., da presentarsi almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista dall'Esecutore per l'inizio della posa in opera per la necessaria valutazione da parte della Direzione Lavori della rispondenza alle specifiche richieste dal presente documento e dai relativi allegati, tramite presentazione delle relative schede tecniche con allegata la dichiarazione di prestazione del prodotto del fabbricante (DOP), che accompagnerà anche il materiale in ingresso al cantiere unitamente al documento di trasporto. Pertanto, i diversi materiali, componenti, ecc., potranno essere messi in opera solamente dopo l'avvenuta accettazione da parte della Direzione Lavori che ha la facoltà di rifiutare tutti quelli che ritiene non rispondenti alle suddette prescrizioni contrattuali e normative. Dei campioni accettati potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori munendoli di sigilli a firma della Direzione dei Lavori stessa e dell'Esecutore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Il Direttore dei Lavori potrà rifiutare, in qualunque tempo e quindi anche se posti già in opera e fino al collaudo, i materiali ed i lavori in genere che non risultassero corrispondenti alle richieste di capitolato e/o conformi alla campionatura presentata ed accettata dalla Direzione Lavori. I materiali e lavori in genere, rifiutati, dovranno essere sostituiti o rifatti, nel perentorio termine prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori. Qualora l'Esecutore non ottempererà tale disposizione si provvederà d'ufficio a suo totale carico e della relativa spesa si disporrà l'immediata detrazione sulla contabilità dei lavori
24. la compilazione della scheda elenco dei materiali posti in opera, specificando tipo e provenienza degli stessi, secondo lo schema e/o le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori;
25. la predisposizione di un alloggio campione per pavimenti, rivestimenti, tinte, parti impiantistiche etc., il tutto secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori;
26. la fornitura e il deposito, in apposito locale o comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori, delle seguenti quantità minime di materiali di scorta:

- piastrelle pavimento bagni: n. 2 scatole per alloggio;
- piastrelle pavimento altri locali: n. 2 scatole per alloggio;
- piastrelle rivestimento bagno e cucina: n. 2 scatole per alloggio;
- piastrelle pavimento balconi e logge: n. 2 scatole per vano scala;
- pavimentazioni corti interne e altri spazi comuni esterni al piano terra: 10 mq. di ogni tipo;
- tegole in laterizio di copertura normali: n. 25 per vano scala;
- tegole in laterizio di copertura speciali: n. 4 di ogni tipo per vano scala;
- zoccolino battiscopa balconi e logge: n.1 scatola per vano scala;
- finitura a smalto vano scale: Kg. 10 di smalto in confezioni nuove e sigillate;
- finitura a smalto battiscopa scale: Kg. 5 di smalto in confezioni nuove e sigillate;

27. lo sviluppo dei disegni costruttivi dei serramenti e di qualsiasi altro componente prodotto in stabilimento da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori;
28. la fornitura, per ogni stato di avanzamento, di almeno 30 fotografie nel formato minimo di 2560 x 1920 pixel a testimonianza della produzione eseguita;
29. la denuncia dei lavori in c.a. presso il relativo Comune ai sensi dell'art.65 del DPR 380 del 6.06.2001 e successive modificazioni e/o integrazioni;
30. l'immediata notifica alla Direzione Lavori del rinvenimento di ruderi od oggetti che rivestano interesse archeologico, storico o artistico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
31. ogni e qualsivoglia onere conseguente l'eventuale rinvenimento in cantiere di residuati di guerra, ivi compreso lo svolgimento delle necessarie pratiche per la rimozione degli ordigni da parte dei competenti Organi, nonché ogni spesa relativa;
32. la pulizia definitiva al termine dei lavori, dell'area cortiliva, degli alloggi, delle loro pertinenze e parti comuni (pavimenti, rivestimenti, gradini, finestre, vetri, sanitari e apparecchiature varie), nonché lo sgombero dei materiali di rifiuto, compreso l'allontanamento delle attrezzature di cantiere, provvedendo inoltre agli eventuali ripristini nelle aree o proprietà interessate direttamente e indirettamente dai lavori;
33. la presentazione, a lavori ultimati, di un rilievo quotato (quote planimetriche ed altimetriche) in scala adeguata, relativo ai percorsi effettivamente realizzati per la fognatura orizzontale e per le canalizzazioni degli allacciamenti elettrico, telefonico, acqua, gas e dell'impianto di terra;
34. consegna alla DL delle dichiarazioni, della documentazione e dei certificati necessari per la richiesta del certificato comunale di conformità edilizia e/o di agibilità ai sensi del relativo Regolamento comunale ed esecuzione delle verifiche e prove in opera eventualmente necessarie ai fini di cui sopra;
35. la produzione delle certificazioni di cui al decreto n. 37/2008, secondo il modello approvato con D.M. 19.05.2010, complete dei relativi allegati obbligatori (relazione con tipologie dei materiali impiegati, progetto o schema di impianto realizzato e relativa planimetria, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore), il tutto depositato presso il competente ufficio del Comune in cui si realizza l'opera.

Si precisa che:

- relativamente agli impianti elettrici - dovrà essere presentato, in allegato alla dichiarazione di conformità, il rapporto di verifica di cui alla appendice L della guida UNI 9620 (CEI 64-50:2007);
 - relativamente agli impianti idraulici dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità la certificazione relativa all'esito positivo delle prove da eseguirsi prima dell'entrata in funzione degli impianti;
 - i verbali relativi alle prove da effettuarsi ad alloggi abitati dovranno essere trasmessi non appena eseguite le verifiche (prova di circolazione e dilatazione a caldo, collaudo del sistema di contabilizzazione);
36. la redazione del "libretto di impianto" come da fac-simile allegato alla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1578/2014 del 13.10.2014 per l'installazione di nuovi impianti termici e dei nuovi generatori di calore; su detto libretto andranno riportati i dati della prima verifica (prova di combustione) che l'Esecutore dovrà effettuare nei modi previsti dalle UNI di riferimento; eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente notificate sia al conduttore che al committente;

37. l'iscrizione del/degli impianto/i al Catasto Regionale degli Impianti Termici (CRITER), secondo quanto previsto dal Decreto della Giunta Regionale 1926/2016 del 14 novembre 2016, con le modalità indicate dal Regolamento Regionale del 03 aprile 2017 (BURER n.90 del 03 aprile 2017);
38. la prima accensione gratuita, nel caso di impianto autonomo a gas, a eseguirsi entro i termini previsti per il collaudo e ciò a seguito della stipula del contratto con le aziende erogatrici al fine di redigere le certificazioni di cui sopra;
39. la responsabilità e la conduzione della centrale termica dal suo primo avviamento fino all'ottenimento del libretto matricolare Inail. A tal fine si precisa che è insindacabile facoltà di Acer, in funzione delle condizioni climatiche, di valutazioni tecniche, o della necessità di consegnare anticipatamente l'opera agli utenti, la attivazione della centrale termica prima del collaudo Inail, ferma restando la piena responsabilità dell'Impresa;
40. la redazione, l'elaborazione (in triplice copia cartacea e una copia firmata digitalmente) e la presentazione della denuncia di impianto termico (escluso il pagamento degli oneri dovuti per l'esame del progetto e per la visita di collaudo) alla sede provinciale dell'INAIL, utilizzando la modulistica aggiornata ed in vigore, timbrata e firmata dal soggetto titolare della presentazione e da tecnico abilitato, per quanto di competenza.
Tale pratica dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'inizio delle lavorazioni in centrale termica a pena della sospensione dei relativi pagamenti;
41. la redazione e consegna alla D.L., nel caso in cui l'opera preveda la realizzazione di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco elencate nell'allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011, n.151, delle certificazioni di resistenza al fuoco (R, RE, REI, con riferimento a quanto dettagliato dagli elaborati progettuali) complete degli eventuali allegati necessari, delle dichiarazioni di corretta posa in opera, delle dichiarazioni di corrispondenza in opera dei materiali precedentemente certificati, delle dichiarazioni di prodotto, delle dichiarazioni di prova degli impianti idraulici, l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, e di ogni altro documento, anche se qui non specificatamente indicato, necessario alla presentazione della valutazione preventiva del progetto, della SCIA ovvero alla richiesta di sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in relazione alla specifica tipologia di intervento realizzato.
Tutti i documenti devono essere redatti sui modelli predisposti dai Vigili del Fuoco, nella versione aggiornata al momento della loro redazione, e firmati, a seconda della tipologia di documento, dall'installatore, da tecnico abilitato o professionista antincendio (D.M. 07 agosto 2012, articolo 1 – Definizioni).
Sono esclusi i soli pagamenti degli oneri dovuti, ai sensi del D.Lgs. 08 marzo 2006, n.139, articolo 23;
42. la messa in esercizio, nel rispetto della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 149/2013 della Regione Emilia-Romagna, del sistema anticaduta per la manutenzione del coperto. Sono comprese le certificazioni e la dichiarazione del produttore della corretta posa e primo collaudo incluso il deposito presso sportello SUE dell'elaborato tecnico redatto da un tecnico abilitato con i contenuti di cui al punto 6 dell'allegato A) della citata Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 149/2013 della Regione Emilia-Romagna.
Lo schema dell'impianto, come effettivamente realizzato dal produttore, deve essere ubicato nel sottotetto, vicino al lucernaio;
43. l'elaborazione di un piano per la gestione dei rifiuti all'interno del cantiere che contempli la differenziazione dei rifiuti, la loro identificazione mediante codice CER, l'utilizzo di appositi contenitori di stoccaggio, la protezione di aree verdi interferenti con le attività di cantiere e la protezione di caditoie per evitare sversamenti incontrollati.
44. gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 19 CUSTODIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore si impegna espressamente ad affidare l'eventuale custodia del cantiere, esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 13.09.1982 n. 646. In caso di inosservanza di tale adempimento l'ACER avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 20 MEZZI D'OPERA

L'Appaltatore dichiara che, potendo disporre dei mezzi d'opera e di quanto occorre per gli impianti di qualunque genere, specie ed entità necessari all'esecuzione dei lavori in oggetto, rinuncia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto fra il valore di detti impianti o mezzi d'opera e l'ammontare dei lavori di cui trattasi e si obbliga altresì a dotare il proprio personale di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente.

ART. 21 VERIFICHE ANTIMAFIA

Acer in data, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Unica (BDNA), ha richiesto alla Prefettura di competenza il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87, comma 1. Nelle more del rilascio di detta comunicazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. 159/2011 si procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia e sotto condizione risolutiva, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 D.lgs. n.159, prodotta dall'appaltatore in data

oppure:

Ai sensi della L.190/2019 si dà atto che l'impresa è iscritta negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa nei settori maggiormente esposti a tale rischio (c.d. White List) presso la Prefettura di con scadenza al

Tale iscrizione tiene luogo della informazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 mediante consultazione alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

ART. 22 DOMICILIO DELLE PARTI

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono il loro domicilio nella provincia di Bologna, quanto all'ACER presso la sua sede legale in Piazza della Resistenza. n. 4 (40122) Bologna, e quanto all'Appaltatore presso la propria sede in Bologna via/gli Uffici comunali Casa Comunale di Bologna via Ugo Bassi, 2 40121 Bologna.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, gli ordini di servizio e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto.

Ogni variazione di domicilio sarà tempestivamente notificata all'ACER.

ART. 23 COMUNICAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA

Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

quanto ad Acer Bologna pec: info.acerbologna@registerpec.it;

quanto all'appaltatore pec:

quanto all'appaltatore per domicilio eletto:

qualora il domicilio è presso il Comune di Bologna: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;

ogni variazione di indirizzo posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente notificata ad ACER.

ART. 24 FORO COMPETENTE, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E COMPETENZA ARBITRALE

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Bologna.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 SPESE CONTRATTUALI

Le spese, tasse tutte relative al presente contratto e sue inerenti e conseguenti, saranno a completo carico dell'Appaltatore che, in persona del/la costituito/a Signor/a accetta di sostenerle, con l'avvertenza che il presente contratto è assoggettato all'imposta di bollo il cui valore è stato definito con le modalità di cui all'art. 18, comma 10 del codice. Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

ART. 26 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'

L'appaltatore dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, del Codice etico dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2023, pubblicati nella sezione "trasparenza" del sito Internet di ACER e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, tutte le norme e procedure in essi contenute.

L'inosservanza delle norme e delle procedure di cui sopra potranno, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dall'Ente. L'appaltatore si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto n. 231/ 2001 e ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

Le parti danno atto che ACER Bologna ha attivato sul proprio sito Internet una piattaforma di Whistleblowing, sicura e confidenziale, a cui anche i lavoratori e collaboratori dell'appaltatore che operano a contatto con gli uffici di ACER, possono accedere per segnalare, direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente, eventuali illeciti riscontrati nell'ambito delle proprie attività lavorative. L'appaltatore si impegna ad informare i propri lavoratori e collaboratori dell'esistenza di questo strumento legale.

ART. 26 NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di che trattasi, ai fini del soddisfacimento di un obbligo di legge. Il titolare del trattamento è Acer Bologna.

Firmato digitalmente:

Per ACER Bologna: ing. Antonio Frighi (firma in modalità elettronica)

Per: (firma in modalità elettronica)